Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 2 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, *versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640* Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975, n. **937**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe operaio, in Scalea.

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cassano Jonio 11 febbraio 1974, integrato con dichiarazioni 11 febbraio 1974 e 29 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe operaio, in Scalea (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1975, n. **938**.
Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Ing. Mario Malavolti », in Modena.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Ing. Mario Malavolti », in Modena.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 20

LEGGE 16 marzo 1976, n. **71**.
Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976, un apposito capitolo per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve svolgere secondo il programma promozionale di cui all'articolo seguente.

Con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario il fondo iscritto sul predetto capitolo viene trasferito all'Istituto in unica soluzione.

Art. 2.

Il Ministero redige annualmente, tenendo conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, un programma contenente, tra l'altro:

1) le linee direttrici promozionali;

2) la ripartizione delle varie iniziative per settori economici e per aree geografiche;

3) le previsioni di massima di spesa per singolo settore e per singola area;

4) i tempi prevedibili di attuazione.

Il Ministero emana, ove lo ritenga opportuno, ulteriori direttive anche a modifica del programma promozionale.

Art. 3.

L'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalità di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate.

Alla fine di ciascun anno l'Istituto trasmette al Ministero una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento ai risultati conseguiti.

Art. 4.

L'Istituto è soggetto, oltre che ai poteri spettanti al Ministero del commercio con l'estero in virtù dell'articolo 5, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, agli ulteriori controlli, anche ispettivi, che lo stesso Ministero ritenga opportuno svolgere sulle singole iniziative promozionali.

Art. 5.

Al personale che venga incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della presente legge, o, comunque, di seguire la realizzazione dell'attività promozionale sono rimborsate, previa riduzione del 25 per cento della diaria di missione, le spese di alloggio, con onere a carico dell'importo destinato alla singola iniziativa promozionale.

Art. 6.

A decorrere dall'anno finanziario 1976, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per lo svolgimento di iniziative promozionali, non impegnati, o, comunque, non utilizzati nel corso dei singoli esercizi finanziari, sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla dotazione del capitolo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzioni delle somme inscritte sui capitoli 1552, 1553, 1602, 1604, 1605 e 1608 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sulla scorta delle proposte che, a tal fine, saranno formulate dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1976

LEONE

MORO — DE MITA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 31 marzo 1976, n. 72.

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è elevato a lire 4.100 miliardi.

Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i direttori amministrativi ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione dei crediti vantati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni per l'estinzione dei debiti contratti per lo esercizio dell'attività ospedaliera in esecuzione di atti deliberativi esecutivi assunti entro il 31 dicembre 1974 e nei limiti di spesa deliberati, con priorità verso gli istituti bancari e verso i fornitori di opere e materiali ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le parole: « e nei limiti di essa », sono sostituite con le altre: « al 31 dicembre 1974 ».

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è sostituito dai seguenti:

« I crediti per spese di spedalità vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974 ».

Art. 4.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri procedono alla ricognizione della esposizione debitoria con atto deliberativo soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La deliberazione deve contenere, per ciascuna spesa, l'esatto ammontare dell'impegno, l'indicazione del creditore e gli estremi del relativo provvedimento deliberativo divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Il collegio dei revisori attesta con apposito verbale la regolarità delle spese elencate nel predetto atto deliberativo.

Copia autentica della deliberazione di cui al secondo comma, munita degli estremi di esecutività, è inviata al Ministero del tesoro unitamente all'attestazione del collegio dei revisori entro trenta giorni dall'approvazione dell'organo di controllo.

La liquidazione dei debiti è disposta dagli enti ospedalieri con espresso riferimento alla deliberazione di cui al precedente comma e nei limiti di spesa nella stessa indicati.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Sostituzione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Roma nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il capitano di pubblica sicurezza Florita Vincenzo venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Roma nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Genova in data 6 ottobre 1975, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Roma e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Roma, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di pubblica sicurezza Visciola Carlo, compartimento polizia stradale di Roma, in sostituzione del capitano di pubblica sicurezza Florita Vincenzo.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro: GUI

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, in Roma, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano la estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, di Roma, con effetto dall'11 dicembre 1973;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano la estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, di Roma, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3752)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fos-Adipina », della ditta Laboratorio chimico Dompè, in Milano. (Decreto di revoca n. 4704/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 aprile 1951, con il quale venne registrata al n. 4737 la specialità medicinale denominata « Fos-Adipina » compresse, a nome della ditta Laboratorio chimico Dompè, con sede in Milano, via S. Martino, 12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fos-Adipina » compresse, registrata al n. 4737 in data 9 aprile 1951, a nome della ditta Laboratorio chimico Dompè, con sede in Milano, via S. Martino, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1976.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società per azioni Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 5 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa 2-2t relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2u-2t relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza per la copertura del rischio d'invalidità permanente, per forme collettive;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione delle indennità di licenziamento.

Roma, addì 8 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società per azioni La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Fondiaria vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

R 17/Tariffa 29 U/I, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 8 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Bologna - grandinate del 17, 18 agosto 1975;

Modena - grandinate del 17, 18 agosto 1975;

Parma - violento temporale con grandine del 18 agosto 1975;

Piacenza - grandinata del 24 maggio 1975;

Ravenna - grandinata dell'11 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate province in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Bologna - grandinate del 17, 18 agosto 1975:

comune di S. Pietro Terme per i fogli di mappa numeri 45p, 51, 52p, 56, 57, 58, 59p, 61p, 62, 63, 64, 65, 66, 68p, 71p, 72, 73, 74, 75p, 78, 79, 80, 81p, 82p, 89p, 96, 97, 98, 111p;

comune di Dozza per i fogli di mappa numeri 10p, 12, 14, 15, 16, 17, 18p, 21p, 22, 23p, 26p;

comune di Malalbergo per i fogli di mappa numeri 24p, 25, 26p, 31p, 32, 36, 37, 38, 46p, 47p, 51, 55p, 59p, 63, 65, 66.

Modena - grandinate del 17, 18 agosto 1975:

comune di Bastiglia per i fogli di mappa numeri 6p, 7p, 8p, 11p, 12, 13, 15p, 16, 18p, 19;

comune di Bomporto per i fogli di mappa numeri 37p, 38p, 39, 40p, 41p;

comune di Nonantola per i fogli di mappa numeri 4p, 8, 9p, 14p, 15p, 21p, 22p;

comune di Camposanto per i fogli di mappa numeri 5p, 6, 7p, 8;

comune di Finale Emilia per i fogli di mappa numeri 103p, 104p, 105p, 114p, 115, 116, 117p, 121p;

comune di San Felice sul Panaro per i fogli di mappa numeri 12, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 45, 46, 47, 53, 54, 59, 60, tutti in parte.

Ravenna - grandinata dell'11 agosto 1975:

comune di Cotignola per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 3p, 8p, 9p, 10, 11p, 12, 14p, 20p, 21p, 26p, 27, 28, 29p, 31p, 32p, 33p, 34p, 35, 36p, 37p, 38p;

comune di Lugo per i fogli di mappa numeri 100p, 102p, 105p, 106p, 111p, 112p, 113p, 115p, 116p, 117p, 118p, 119p, 121p, 122p, 127p, 132p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3812)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto, 26 febbraio 1969, n. 179 e 18 aprile 1974, n. 244, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'Ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1974, concernente la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 382 in data 19 maggio 1975, con la quale il comune di Bari ha designato il signor Cosmo Caiati quale proprio rappresentante nel predetto consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'avv. Nicola Vernola, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto dell'Ente;

Decreta:

Il sig. Cosmo Caiati è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza del comune di Bari ed in sostituzione dell'avv. Nicola Vernola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVII Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVII Fiera di Messina - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Messina dal 7 al 22 agosto 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3705)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia è vacante la prima cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3817)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano (cattedra di tisiologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di tisiologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3816)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (cattedra di psicologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di psicologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3818)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente ricompense al valor civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1976, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo e nel testo del comunicato in luogo di: « Ricompense *al valor civile* », leggasi: « Ricompense *al merito civile* »;

alla terza riga in luogo di: « ... commissione prevista *dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13,* ... », leggasi: « ... commissione prevista *dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658,* ... ».

(3382)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 122, è stato accolto il ricorso straordinario presentato il 29 settembre 1970 del sig. Mario Simeone, avverso il provvedimento dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), con il quale in data 24 febbraio 1970, è stato respinto il ricorso gerarchico avverso l'attribuzione delle note di qualifica per l'anno 1967.

(3758)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 136, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato il 19 ottobre 1972 della signora Giuliana Leandri, avverso il provvedimento del commissario straordinario dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio - E.N.A.L.C. 31 maggio 1972, n. 331, con il quale la ricorrente stessa è stata « allineata », in attuazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla carriera di concetto con la qualifica di « segretario » (ex coefficiente 271) con decorrenza 17 giugno 1972, nonché avverso atti connessi, presupposti e conseguenziali.

(3759)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 3

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali di scadenza 1° luglio 1975, relativi ai seguenti certificati nominativi:

B.T.N. 5 % - 1977 n. 7587 di nominali L. 500.000, intestato all'Opera pia parroci vecchi ed invalidi della diocesi di Novara;

B.T.N. 5,50 % - 1980 n. 363 di nominali L. 15.000, intestato al beneficio parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Armeno (Novara);

B.T.N. 5,50 % - 1980 n. 386 di nominali L. 1.100.000, intestato al beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia al villaggio Dalmazia del comune di Novara;

B.T.N. 5,50 % - 1980 n. 388 di nominali L. 1.100.000, intestato al beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta in Cielo, denominata anche « Madonna di Campagna » in Pallanza frazione del comune di Verbania (Novara);

B.T.N. 5,50 % - 1980 n. 393 di nominali L. 1.100.000, intestato al beneficio parrocchiale della Beata Vergine Addolorata in località Renco della frazione Trobaso del comune di Verbania (Novara);

Prestito ricostruzione 5 % n. 7132 di nominali L. 20.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 63402 di nominali L. 5.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 78493 di nominali L. 10.000 e Prestito ricostruzione 5 % n. 96649 di nominali L. 10.000, intestati al beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni e Carlo di Montescheno (Novara);

Prestito ricostruzione 5 % n. 77545 di nominali L. 25.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 77547 di nominali L. 25.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 77549 di nominali L. 65.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 96652 di nominali L. 10.000 e Prestito ricostruzione 5 % n. 96654 di nominali L. 20.000, intestati al beneficio parrocchiale di Maria Vergine Assunta in Armeno (Novara);

Prestito ricostruzione 5 % n. 89251 di nominali L. 20.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 89252 di nominali L. 50.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 89253 di nominali L. 100.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 89254 di nominali L. 50.000, Prestito ricostruzione 5 % n. 89256 di nominali L. 20.000 e Prestito ricostruzione 5 % n. 96651 di nominali L. 20.000, intestati al beneficio parrocchiale di S. Pietro in Casalvolone (Novara).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali rappresentati dai predetti tagliandi di ricevuta.

(3378)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 30 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,25	844,25	843 —	844,25	844,50	844,20	844,50	844,25	844,25	844,25
Dollaro canadese	857,25	857,25	860 —	857,25	857,50	857,20	857,67	857,25	857,25	857,25
Franco svizzero	331,20	331,20	331 —	331,20	331,25	331,15	331,30	331,20	331,20	331,20
Corona danese	139,095	139,095	139,50	139,095	139,10	139,05	139,10	139,095	139,095	139,10
Corona norvegese	152,58	152,58	152,50	152,58	152,50	152,55	152,56	158,58	152,58	152,60
Corona svedese	191,51	191,51	191,75	191,51	191,50	191,50	191,55	191,51	191,51	191,50
Fiorino olandese	313,61	313,61	314 —	313,61	313,60	313,60	313,70	313,61	313,61	313,60
Franco belga	21,615	21,615	21,60	21,615	26,60	21,60	21,615	21,615	21,615	21,60
Franco francese	180,41	180,41	180,47	180,41	180,25	180,40	180,48	180,41	180,41	180,40
Lira sterlina	1615,60	1615,60	1615,50	1615,60	1616,20	1615,55	1616,25	1615,60	1615,60	1615,60
Marco germanico	331,60	331,60	331,50	331,60	331,40	331,30	331,45	331,35	331,35	331,35
Scellino austriaco	46,1825	46,1825	46,18	46,1825	46,19	46,15	46,185	46,1825	46,1825	46,20
Escudo portoghese	28,91	28,91	28,95	28,91	28,90	28,90	28,85	28,91	28,91	28,90
Peseta spagnola	12,59	12,59	12,60	12,59	12,60	12,55	12,58	12,59	12,59	12,60
Yen giapponese	2,8180	2,8180	2,82	2,8180	2,81	2,80	2,818	2,818	2,818	2,80

Media dei titoli del 30 marzo 1976

Rendita 5 % 1935	96,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,450
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,750
» 5 % (Beni esteri)	90,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,850
» 9 % » » 1975	97,175

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,800
» poliennali 7 % 1978	92,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1976

Dollaro USA	844,375
Dollaro canadese	857,46
Franco svizzero	331,25
Corona danese	139,097
Corona norvegese	152,57
Corona svedese	191,53
Fiorino olandese	313,655
Franco belga	21,615
Franco francese	180,445
Lira sterlina	1615,925
Marco germanico	331,40
Scellino austriaco	46,184
Escudo portoghese	28,88
Peseta spagnola	12,585
Yen giapponese	2,818

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Modificazioni alla composizione del comitato di sorveglianza della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, in Castelgrande, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 luglio 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 25 luglio 1975, con il quale sono stati nominati i membri degli organi della gestione, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata cassa prestiti « Santa Maria Assunta » di Castelgrande, in amministrazione straordinaria;

Considerata la perdurante indisponibilità dell'avv. Giuseppe Palamone che si trova quindi impossibilitato a svolgere il suo mandato per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Gaetano Tucci, nato a Potenza il 9 maggio 1939, già presidente del comitato di sorveglianza della ripetuta popolare, è nominato commissario straordinario in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Palamone che è revocato dalla carica ed il dottor Antonio Brandi, nato a Sant'Arcangelo (Potenza) il 5 aprile 1933, è nominato membro del comitato di sorveglianza della medesima azienda, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1976

Il Governatore: BAFFI

(3458)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448: « Precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica »;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: « Ordinamento dell'Accademia aeronautica »;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388: « Modificazioni del regio decreto 22 agosto 1939, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 568: « Norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria »;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: « Trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni »;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica »;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico »;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare »;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: « Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni »;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza »;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: « Provvedimenti urgenti per l'università »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: « Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato »;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: « Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare »;

Vista la legge 22 ottobre 1975, n. 678: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: « Modifica dello art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973: « Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare », registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 79;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973: « Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica », registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: « Modifiche alle norme nel trattamento economico degli allievi delle accademie militari »;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: « Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: « Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato »;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: « Riforma del diritto di famiglia »;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

sedici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica;

b) ad una prova scritta di composizione italiana;

c) ad una prova orale di matematica;

d) ad una prova orale facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese;

e) a prove attitudinali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 1912, n. 555);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1976, compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, cioè siano nati dopo il 31 ottobre 1954 e prima del 31 ottobre 1959;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la podestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa;

f) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica *non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per* deficiente attidudine militare o, se partecipanti al concorso per la Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, per insufficiente attidudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

g) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1976 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o artistica o professionale;

ragioniere o perito commerciale;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea;

maestro d'arte, integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;

abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno comunicare, entro il 10 agosto 1976, l'avvenuto conseguimento del titolo con apposito telegramma o lettera, diretti all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione al concorso è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito un titolo di studio estero, dovranno allegare alla domanda il diploma originale nonchè il programma degli studi compiuti.

Coloro, che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera, attestante che essi si trovino nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio, ed allegare, inoltre, il programma, tradotto in italiano, degli studi compiuti o da compiere.

Tutti i documenti, di cui sopra, dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari;

h) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e dell'attidudine psicofisiologica, necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 2);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica, richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (vedi allegato 3).

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta da bollo, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la podestà o la tutela.

La firma apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la podestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei candidati, che siano militari, potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

La firma, di coloro che risiedono all'estero, potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

I militari in servizio, sono autorizzati a trasmettere la domanda direttamente all'Accademia, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. I comandi interessati faranno, in ogni caso, seguire un rapporto informativo in duplice copia.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) lo stato civile: celibe, o vedovo senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio, dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati, che omettono di indicare nella domanda il ruolo cui intendono partecipare, saranno ammessi di ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico con il relativo prefisso; inoltre, dovranno modificare le eventuali successive variazioni mediante apposita comunicazione in carta semplice spedita a mezzo raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione, alla visita psicofisiologica, od alle prove d'esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate dopo il termine stabilito.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salvo la successiva regolarizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto e sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 6.

Visita psicofisiologica

Per la visita psicofisiologica, i candidati al ruolo naviganti saranno invitati a presentarsi presso l'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli, mentre i candidati al ruolo ingegneri presso gli istituti medico-legali di Milano e Roma. Durante il periodo della visita, ai candidati, che ne facciano richiesta, sarà consentito, nel limite delle possibilità, di alloggiare presso un ente dell'Aeronautica militare e consumare i pasti, a pagamento, presso una mensa militare.

Sarà cura del comando Accademia aeronautica comunicare tempestivamente, ai candidati, la data e la sede dell'istituto, presso il quale si svolgerà la predetta visita.

I candidati che, entro il 45° giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione, sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

I candidati, che risultino affetti da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceveranno dal direttore dell'istituto medico legale comunicazioni del giudizio diagnostico relativo alla infermità.

In tali casi, qualora gli interessati ne facciano esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni, potranno essere autorizzati a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettati in sede privata, e sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, al trattamento terapeutico del caso. L'istituto medico legale indicherà la data della nuova visita agli interessati.

Alla visita psicofisiologica ed a quelle eventuali di controllo successivo, di cui al paragrafo precedente, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, l'istiuto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *h*), n. 1) del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, l'istituto accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *h*), n. 2), dello stesso art. 2.

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Gli assenti a visita saranno parimenti esclusi dal concorso.

Art. 7.

Prove attitudinali

I candidati verranno sottoposti a prove psico-attitudinali, tendenti ad evidenziare aspetti significativi della loro personalità ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni professionali.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, espresso dalla commissione esaminatrice, è definitivo.

Art. 8.

Prove d'esame

I candidati saranno sottoposti alla prova scritta ed alle prove orali, di cui all'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

1) L'esame scritto avrà luogo per tutti i candidati il 18 agosto 1976 nelle seguenti sedi:

Milano: istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli n. 2, per i candidati residenti in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia.

Padova: presso l'aeroporto di Padova, via Sorio n. 87, per i candidati residenti nel Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige.

Firenze: comando scuola applicazione dell'Aeronautica militare, Cascine, per i candidati residenti in Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria.

Roma: istituto tecnico industriale « Galilei », via Conte Verde n. 51, per i candidati residenti nel Lazio.

Cagliari: aeroporto di Elmas, sala O.S.S.M.A., per i candidati residenti in Sardegna.

Pozzuoli: Accademia aeronautica, via Domitiana, per i candidati residenti in Campania, Abruzzi, Molise.

Bari: Università degli studi, facoltà di lettere e filosofia, ingresso via Crisanzio n. 1, per i candidati residenti nelle Puglie, Basilicata, Calabria.

Palermo: Liceo scientifico « Cannizzaro », via Gen. Arimondi n. 1, traversa via Marchese di Villa-Bianca, per i candidati residenti in Sicilia.

I candidati dovranno presentarsi nelle predette sedi non oltre le ore 08.00.

2) Le prove orali e quelle attitudinali si svolgeranno presso la sede dell'Accademia aeronautica, in data che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o telegramma di convocazione.

I candidati riceveranno lettera personale di convocazione e dovranno sempre presentarsi muniti di documento di identità valido (tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio o dal segretario comunale).

I candidati, durante la loro permanenza in Accademia, fruiranno di alloggio e vitto gratuito e dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto, previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica.

Art. 9.

Graduatorie degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 7, abbiano riportato nelle prove di esame obbligatorie e cioè prova scritta di composizione italiana e prova orale di matematica, la votazione minima di 12/20.

Le graduatorie dei candidati, risultanti idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette, alla quale, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto, qualora la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i candidati idonei, che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, ed una per i candidati idonei, che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà, inoltre, tenuto conto delle norme sancite dal regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA. A parità di merito nelle graduatorie di cui sopra, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito, dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

I candidati, ammessi in Accademia, assumeranno la qualifica di allievi; i militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 10.

Documenti da produrre prima della prova scritta

I candidati dovranno notificare, entro il 10 agosto 1976, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli) l'avvenuto conseguimento del titolo di studio e dovranno, altresì, far pervenire al comando medesimo, entro la predetta data, a mezzo raccomandata, i seguenti documenti in carta legale:

1) per i minorenni, atto di assenso dei genitori o di uno solo di essi nel caso di impedimento dell'altro genitore o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore o del curatore. Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 5) e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane richiede di essere ammesso;

2) uno dei seguenti documenti, a seconda della posizione militare in cui i concorrenti si trovino:

a) copia del foglio matricolare per i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare; i candidati, che siano ufficiali o sottufficiali, dovranno invece presentare, rispettivamente, copia dello stato di servizio e del foglio matricolare (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 700 per ogni foglio);

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato ha domicilio, per tutti i giovani che, per qualsiasi motivo, non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

c) dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalla competente autorità militare, per i giovani che trovansi in servizio militare o abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita (ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237), o siano iscritti nelle liste della leva di mare o abbiano già concorso alla predetta leva;

Art. 10-*bis*

Titoli preferenziali

I candidati in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre, entro e non oltre il 10 settembre 1976, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

In particolare, i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola, da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

Art. 11.
Documenti da produrre da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di merito

I candidati, utilmente collocati nelle graduatorie, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i documenti di cui ai paragrafi sottoindicati, in carta da bollo:

1) atto di sottomissione, redatto conformemente all'allegato 6, col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e cioè:

a) le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria;

b) le spese di manutenzione del vestiario;

c) le spese di carattere personale e straordinario e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Tale atto, redatto conformemente all'allegato 6, dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla vigente legge notarile (numero repertorio, eventuale rinuncia assistenza testimoni, ecc.), registrato presso l'ufficio atti privati ed inviato alla Direzione servizio di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica. Detto documento dovrà essere presentato solo dai concorrenti ammessi in Accademia;

2) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

4) certificato di stato libero.

In luogo di due distinti certificati, di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale (su carta da bollo). Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

I certificati, di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data del presente decreto;

7) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *g*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i candidati dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del candidato, affinché possa riconsegnarlo all'autorità che l'ha rilasciato al momento della consegna del diploma originale, che dovrà essere trasmesso all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il comando Accademia restituerà agli allievi del ruolo naviganti normale il suddetto titolo di studio al termine del ciclo di studi o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere allo istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, il titolo di studio in questione sara depositato presso la competente università, all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se questi cesserà di appartenere all'istituto durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti, che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

I concorrenti, che abbiano conseguito un titolo di studio estero e lo abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 3, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici e fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente comma, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, nè alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Con decreto del Ministro per la difesa, saranno ammessi ai concorsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito, di cui al precedente art. 9, e compresi secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse nel numero dei posti messi a concorso.

Il Ministro per la difesa, con decreto motivato, potrà escludere dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 12.
Viaggi dei candidati

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione del comando Accademia per la visita psicofisiologica, per le prove scritte, orali, attitudinali e per l'inizio del corso si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) per viaggio di servizio sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, in qualità di vincitori del concorso, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle relative lettere o telegrammi di convocazione, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato da ciascuno nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 13.
Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 14.
Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attidudine militare o professionale (in genere o di volo), che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 15.
Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale della Arma aeronautica hanno la durata di 3 anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso, gli allievi sono equiparati al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica, in genere e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dello anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico, corrispondente a quello di maresciallo di 1ª classe.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni quattordici.

Gli allievi, che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Durante il 1° anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi di autorità.

Gli allievi, riconosciuti, durante il 2° o il 3° anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purché, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nei predetti Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 16.

Art. 16.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18, salvo i casi di dimissione.

Gli allievi, ammessi in Accademia, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in genere e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Il passaggio, dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno, del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi, che al termine del 2° anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede Universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi predetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare, destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, si trovino nelle condizioni sotto elencate:

abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

abbiano, inoltre, superato gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro, che non superino gli esami di cui al precedente comma del presente articolo, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 17.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del 3° anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti, che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al comma precedente, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti, che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con lo obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel ruolo stesso.

Art. 18.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, concorrono ai seguenti premi di studio per l'anno 1976-77:

1) Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, dotata di un capitale nominale di L. 15.000.000, il cui reddito annuo viene devoluto ai vincitori delle seguenti borse di studio:

una borsa di studio per un allievo della 1ª classe;
tre borse di studio per tre allievi della 2ª classe;
tre borse di studio per tre allievi della 3ª classe.

Gli importi dei singoli premi saranno fissati dalla commissione esecutiva prevista dallo statuto della fondazione. La borsa per l'allievo della 1ª classe è assegnata in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso.

Le borse di studio per gli allievi della 2ª e 3ª classe sono assegnate in base alle graduatorie risultanti dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª classe alla 2ª classe e da questa alla 3ª, ai voti riportati in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutti i premi sono assegnati il 28 marzo di ogni anno, anniversario della Fondazione dell'Arma aeronautica;

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 4.200.000, il cui reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della 2ª classe e di un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) Unione militare, che bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo premio possono concorrere, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 19.

Disposizioni amministrative

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e delle leggi 22 maggio 1969, n. 240 e 27 febbraio 1974, n. 68, è attribuito agli allievi del 1° e 2° anno un assegno giornaliero di L. 1.157,877, nette.

Tale assegno è corrisposto per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese), viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto della anzidetta nomina.

Le quote, relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dello assegno giornaliero da depositare sul libretto a risparmio.

Sono, altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali, richieste dalle famiglie degli allievi;

b) interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

c) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie. Esse dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Gli allievi, ammessi a ripetere il 1° o il 2° anno, sono tenuti a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso dell'Accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di maresciallo di 1ª classe. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1976
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 21

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI AMMISSIONE

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale, adeguati ai programmi previsti per gli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'istituto e vistati da un membro della commissione.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA

Algebra:

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (Cartesio). Disequazioni di secondo grado.

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni algebriche.

Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative.

Potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche.

Geometria:

Luoghi geometrici.
Circonferenza e cerchio: archi e settori. Posizione mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.
Costruzioni geometriche fondamentali.
Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.
Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.
Equivalenza delle figure piane. Teoremi di Euclide. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.
Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.
Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.
Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.
Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).
Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni; formule relative.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.
Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.
Rette e piano paralleli. Piani paralleli.
Angolo di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.
Diedri e angoloidi. Misure dei diedri. Definizione di poliedro.
Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide, aree e volumi relativi. Cenno sui poliedri regolari.
Cilindro cono e sfera aree e volumi relativi.
Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.
Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.
Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.
Archi aventi una medesima funzione trigometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.
Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.
Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.
Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco meta. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.
Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.
Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.
Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per la ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea, condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;
anomalie della percezione dei colori;
deficienze psico-fisiologiche;
non completa integrità della funzione uditiva;
alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;
alterazioni dello scheletro osseo;
perdita non traumatica o la carie estesa di 4 o più denti;
malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;
disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);
precedenti morbosi familiari o personali di natura neuropatica o psicopatica;
statura inferiore a m 1,60.

Inoltre il candidato deve possedere particolari requisiti attitudinali e di personalità.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisilogici, per la ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità, che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.
Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano, di seguito, alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

acutezza visiva naturale inferiore a 1/10 in ciascun occhio;
acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti;
miopia superiore a 5 diottrie;
astigmatismo o ipermetropia superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio;
anomalie della percezione dei colori;
deficienze psico-fisiologiche;
non completa integrità della funzione uditiva;
alterazioni dello scheletro osseo;
perdita non traumatica o la carie estesa di 4 o più denti;
alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;
malattie del sistema nervoso organiche e funzionali e loro esiti;
disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);
precedenti morbosi familiari o personali di natura neuropatica o psicopatica;
statura inferiore a m 1,60.

Inoltre, il candidato deve possedere particolari requisiti attidudinali e di personalità.

ALLEGATO 4

Domanda di partecipazione al concorso
(in carta bollata, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia . . . . codice postale . . . . in via . . . . n. . . . . n. tel. . . . . . (prefisso n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1976-77.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . . . . conseguito nell'anno . . . . . . presso l'istituto . . . . . di . . . . . . in via . . . . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . . . nella sessione di esame del mese di . . . . . presso l'istituto . . . . di . . . . (3), in via . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di aver preso visione del bando di concorso;

b) di voler partecipare al concorso (4) . . . .;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere celibe, o vedovo, senza prole;

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . . ;

f) di non aver riportato condanne penali (6) . . . . . .;

g) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

h) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (7) . . . .;

i) di consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (8) . . . .

Data, ...

Il candidato

. . . .

Firma leggibile dei genitori / Firma leggibile del genitore — o tutore se il candidato è minorenne.

Visto per l'autenticità delle firme (9) . . . .

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello), il nome proprio deve essere quello che risulta dal registro dell'atto di nascita ed essere quindi completo, specie se riguarda più nomi.

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno comunicare, con la « massima urgenza », l'avvenuto conseguimento del titolo stesso con apposito telegramma o lettera diretti all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica.

(4) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(8) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

(9) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne

(su carta bollata, rilasciata dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno millenovecento . . . ., addì . . . . . . del mese di . . . ., si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto, i signori / il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . .

I predetti / Il predetto per assecondare la inclinazione del succitato minorenne, acconsentono / acconsente affinché questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti / Il dichiarante

. . . .

Il sindaco

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Art. 11 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, i sottoscritti / il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . si obbligano / si obbliga personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . . . . le seguenti spese che saranno loro / gli saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia dell'aeronautica:

a) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

b) le spese di manutenzione del vestiario;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . . . dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica, si obbligano / si obbliga a pagare, nel termine di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che sarà loro / gli sarà rimesso e si impegnano / si impegna a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente dall'amministrazione all'allievo al suo ingresso in Accademia.

Dichiarano / Dichiara di essere a conoscenza delle « disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1976-77 che accettano / accetta senza riserve come dichiarano / dichiara di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Si obbligano / Si obbliga, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il loro / il suo domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

Data, ...

Firma leggibile

I genitori / Il genitore . . . .

ALLEGATO 7

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI E PER GLI ALLIEVI G.A.R.I. DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA.

Capo		
Asciugamani	n.	6
Asciugatoio (cm 40×60)	»	6
Asciugatoio da bagno	»	2
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Borsa completa per toletta	»	1
Borsa porta-tovaglioli	»	2
Bottoni gemelli da polso	p.	1
Bretelle	n.	1
Bustina di cordellino g.a.	»	3
Calze di cotone g.a. lunghe	p.	22
Calze di cotone nero	»	16
Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
Camicia bianca di cotone e fibra poliestere	n.	6
Camicia di tela b.a. tipo Oxford	»	3
Camicia di tela b.a. tipo Oxford a mezze maniche	»	4
Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
Cappotto castorino g.a.	»	1
Cintura g.a. con placca metallica	»	2
Cinturino di cuoio marrone	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	3
Cinturino bleu fibbia metallica	»	1
Distintivo A.M. di lana rossa	»	10
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	»	4
Fazzoletto bianco di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Giarrettiere	p.	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile di fibra pliammidica	n.	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia sportiva di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	2
Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
Mutandine da bagno	»	1
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numero metallo del corso	»	4
Pantalone corto di tela g.a.	»	2
Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. chiaro	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	»	2
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
Pantofole	p.	1
Pianelle da bagno	»	1
Piastrino di riconoscimento (2)	n.	1
Pigiama	»	3
Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	4
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Slip	n.	10
Sospensori elastici a fasce	»	2
Spazzola per scarpe	»	2
Stellette per tenute diverse	p.	14
Tuta sportiva	n.	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(2) Distribuito a cura della D.G.P.M.A.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI

Capo		
Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	»	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K-2B	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	»	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico porta-pugnale	»	1
Giubetto da volo L-2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile « poncho » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	»	1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	»	5
Valigia-custodia per indumenti da volo	»	1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona)	»	1
Distintivo pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona)	»	2

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI PER GLI ALLIEVI PILOTI E ALLIEVI G.A.r.i.

Capo		
Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senzapiede (1)	»	2
Combinazione da lavoro di tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone di cordellino g.a. corto a gambale	»	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(3722)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo organico della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, venticinque posti di coadiutore, seconda classe stipendio, parametro 133, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo le quali a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 11 marzo 1976

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome, nome e matricola .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . .

Data di arruolamento nel corpo . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato . . .

Data . . . .

Firma .

Visto comando . . .

(3356)

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, quarantanove posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dello Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alle Aeroregioni o a Marinavia o a Centroseraereo le quali a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, dalle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, 2ª classe di stipendio, parametro 133, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 15 marzo 1976

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . .

se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Data di arruolamento nel corpo . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . . .

Data, ...

Firma . . .

Visto comando: .

(3723)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « pittore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 26 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 52 Difesa, foglio n. 246, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a venticinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di coloritore « pittore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(2771)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai lavori agricoli e giardiniere « giardiniere ed ortolano » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 26 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975, registro n. 52 Difesa, foglio n. 244, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di addetto ai lavori agricoli e giardiniere « giardiniere ed ortolano » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(2772)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di disegnatore in prova del genio civile, per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 49, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, ad otto posti di disegnatore in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 12, foglio n. 100, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;
Ritenuto che la prof.ssa Isabella Guacci non può più fare parte della commissione;
che pertanto occorre procedere alla sostituzione della professoressa suddetta;

Decreta:

Il prof. Rosada Bruno è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di disegnatore in prova del genio civile, nominata con decreto ministeriale 9 luglio 1975 citato nelle premesse, in sostituzione della prof.ssa Guacci Isabella.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1976
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 53

(3247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali del comune di Venezia della classe 1ª/*A;* delle provincie di Benevento, Campobasso ed Oristano della classe 1ª/*B;* nonchè dei comuni di Foggia, Gela (Caltanissetta), Mantova, Marsala (Trapani), Piacenza, Portici (Napoli), Rovigo, Siena, Taranto, Trapani e Vigevano (Pavia) della classe 1ª/*B;*
Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali del comune di Venezia della classe 1ª/*A;* delle provincie di Benevento, Campobasso e Oristano; nonchè dei comuni di Foggia, Gela (Caltanissetta), Mantova, Marsala (Trapani), Piacenza, Portici (Napoli), Rovigo, Siena, Taranto, Trapani e Vigevano (Pavia) della classe 1ª/*B.*

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 20 maggio 1976 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli della soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 marzo 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3821)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1 del luglio 1975 (data di pubblicazione 7 febbraio 1976) del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1975, registro n. 2, foglio n. 28, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a undici posti di aiutante distributore in prova ed a nove posti di aiutante dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari, da destinarsi alle sedi di Torino e di Milano, bandito con decreto ministeriale 2 aprile 1973.

(3384)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1 del luglio 1975 (data di pubblicazione 7 febbraio 1976) del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 2, foglio n. 123, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso, per titoli, a trentasette posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 20 luglio 1971.

(3385)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6677 del 31 agosto 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario nei seguenti comuni della provincia di Catanzaro: consorzio di Mileto et uniti; consorzio di San Vito Ionio et uniti; Serrastretta;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 1082 dell'11 febbraio 1975, nel quale sono stati compresi erroneamente alcuni componenti designati dalla regione Calabria;

Viste le designazioni della prefettura di Catanzaro e del Ministero della sanità;

Viste le designazioni dei comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 1082 dell'11 febbraio 1975.

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per le sedi indicate in premessa, è così costituita:

Presidente:

Mattia dott. Silvio, funzionario della prefettura di Catanzaro.

Componenti:

Scorda dott. Antonio, funzionario della prefettura di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene, Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore istituto di patologia medica, Università di Napoli;

Gianani dott. Giovanni, medico provinciale superiore Ministero della sanità, Roma;

Cagliotti dott. Pierdomenico, ufficiale sanitario di Lamezia Terme.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione, Ministero della sanità, Roma.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 febbraio 1976

Il medico provinciale: GIUTTARI

(3127)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 marzo 1976, n. 202, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del reparto oculistico;
un posto di assistente del reparto cardiologico;
un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata, via S. Lucia, 2.

(3770)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEI LAICI» DI AMELIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni) - tel. 97142.

(3845)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare, 11 febbraio 1976, n. 52, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia indetto con deliberazione 14 ottobre 1974, n. 448.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni) - tel. 97142.

(3784)

OSPEDALE DI VILLANOVA SULL'ARDA

Concorso ad un posto di assistente neurologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 216, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente neurologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Villanova sull'Arda (Piacenza), via Dante, 23.

(3206)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di aiuto di analisi cliniche

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 luglio 1975, n. 480, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari), largo S. Veneziani, 21 - tel. 743781.

(3776)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monopoli (Bari), largo S. Veneziani, 21 - tel. 743781.

(3777)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 marzo 1976, n. 173, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dalla documentazione di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo, via Badaloni, 27 - tel. 21331-2-3-4-5.

(3768)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di neuropsichiatria infantile;

un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(3769)

OSPEDALE «SACRA FAMIGLIA» DI NOVAFELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 dicembre 1975, n. 195, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 16 ottobre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(3773)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI BORGOMANERO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di nefrologia e centro dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(3803)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario presso il centro «Santa Chiara» (a tempo pieno);

un posto di aiuto di geriatria presso il centro «Santa Chiara» (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica presso il centro «Santa Chiara» (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(3771)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso e accettazione sanitaria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento), corso Verona.

(3772)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 10 *febbraio* 1976)

(*Omissis*).

(3642)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. 6.

Modificazioni della legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 - Incentivazioni nel settore turistico-alberghiero.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 18 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Per la parte non coperta dai contributi previsti dalla presente legge gli interessati potranno avvalersi dei benefici previsti dalle leggi statali in materia ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dei contributi avviene in quattro stati di avanzamento nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo delle opere eseguite e contabilizzate ».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 12 marzo 1976

PERUGINI

(3643)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1975, n. 36.

Contributi agli esercenti il commercio al dettaglio singoli od associati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, concorre al rinnovamento della rete distributiva del commercio mediante la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi da parte dell'ente Regione, secondo le modalità e i limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Sono destinatari dei benefici i piccoli commercianti, singoli od associati, che intendano:

1) costruire, trasformare o ampliare i locali adibiti o da adibire a deposito e alla vendita ad dettaglio, compresa l'acquisizione del suolo a qualsiasi titolo;

2) acquistare, rinnovare, ampliare attrezzature fisse o mobili, relative ai centri commerciali, automezzi da trasporto di media cilindrata, od altre strutture di vendita.

Art. 3.

Ai fini della presente legge sono considerati piccoli commercianti i soggetti che hanno un reddito imponibile di impresa non superiore a L. 1.000.000 (un milione).

Art. 4.

L'importo del contributo in conto capitale è fissato nella misura del quindici per cento della spesa di investimento, che sarà ritenuta ammissibile dalla Regione.

I contributi annuali in conto interessi sono concessi per la durata di dieci anni sul cinquanta per cento della spesa di investimento, di cui al precedente comma, in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico delle ditte interessate non superi il quattro per cento.

I contributi di cui innanzi sono concessi su investimenti per una spesa ritenuta ammissibile di L. 5.000.000 (cinque milioni) per le imprese singole e di L. 10.000.000 (dieci milioni) per quelle associate.

Art. 5.

La Regione stipula con gli istituti di credito apposite convenzioni regolanti i rapporti derivanti dalla concessione dei contributi di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

La domanda per ottenere i benefici, con il parere non vincolante della commissione comunale per il commercio, va inoltrata all'assessore al commercio, corredata dei seguenti documenti:

1) relazione tecnico-economica contenente la descrizione delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile;

2) certificato di iscrizione al registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le ditte associate vanno aggiunti:

3) copia dello statuto;
4) copia dell'ultimo bilancio approvato;
5) copia dell'elenco dei soci.

Art. 7.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e su proposta dell'assessore al commercio, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione riservando una quota parte dei fondi disponibili ai lavoratori emigrati e alle cooperative di vendita e di acquisto fra dettaglianti, compatibilmente con le domande presentate.

Alla vigilanza sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede la giunta regionale attraverso i suoi uffici tecnici.

I contributi utilizzati in difformità del progetto tecnico approvato e delle modalità stabilite dalla giunta regionale sono revocati con deliberazione della stessa giunta regionale, su relazione degli uffici tecnici della Regione e previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 8.

Le ditte assegnatarie dei contributi di cui alla presente legge sono tenute, per la durata del mutuo e a decorrere dalla data di emissione del relativo decreto di concessione, a non effettuare cambio d'uso sia dei locali che delle attrezzature di cui all'art. 2 della presente legge, destinando gli stessi agli scopi per i quali i contributi medesimi sono stati conferiti.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma si applica il disposto del comma terzo dell'art. 7.

Art. 9.

Gli oneri derivanti dalla presente legge, calcolati per l'anno 1975 in lire 100 milioni, saranno finanziati con parte del contributo statale che perverrà alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la copertura degli oneri previsti dall'art. 4 della legge, viene iscritto nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1975, il nuovo cap. 1105: « Contributi ai piccoli commercianti singoli o associati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1975 » con uno stanziamento di L. 100.000.000, previa riduzione delle previsioni iscritte al titolo I — Spese correnti — nella misura a fianco di ciascun capitolo come appresso indicato:

Cap. 300. — Spese per prestazioni professionali di estranei all'amministrazione (legge regionale n. 13 del 13 ottobre 1973) . . . . L. 10.000.000

Cap. 320. — Fitto locali . . . . . . » 25.000.000

Cap. 870. — Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico . . . . » 15.000.000

Cap. 1100. — Realizzazione di un piano per il commercio per gli adempimenti cui la Regione è chiamata per la legge 11 giugno 1971, n. 426 . » 40.000.000

Cap. 1180. — Contributi alle amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate provinciali (art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014) . . . . » 10.000.000

Per gli anni successivi, al finanziamento delle spese di cui alla legge presente, sarà provveduto con parte degli stessi fondi previsti dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella misura che verrà fissata con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 maggio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1975, n. **37.**

Variazione alla denominazione del cap. 1600 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione della spesa iscritta al cap. 1600 del bilancio di previsione dell'esercizio 1975 della regione Molise viene modificato in: « Contributi ai comuni per le spese di manutenzione ordinaria delle strade classificate comunali » (legge regionale 17 gennaio 1975, n. 7).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 maggio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. **38.**

Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise concorre alla istituzione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto;

b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo, per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;

c) contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quali i soci beneficino della garanzia da parte della cooperativa.

Art. 2.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1959, n. 97, sempreché ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Agli effetti della applicazione dell'anzidetto decreto, nello schema di statuto-tipo con esso approvato si intende sostituita la Regione allo Stato e la giunta regionale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale, le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti;

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

b) un numero di soci non inferiore a 35;

c) un capitale sociale non inferiore ad un milione di lire.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 può essere concesso per le spese di costituzione e di primo impianto e funzionamento.

Il contributo medesimo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1000 (mille) per ciascun socio, nonchè al capitale sociale, in ragione del dieci per cento del capitale versato.

Le domande per essere ammesse al beneficio devono essere presentate all'assessorato regionale all'artigianato dalle cooperative interessate entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate dei seguenti documenti:

1) atto costitutivo;

2) elenco dei soci;

3) dichiarazione dell'istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci.

Qualora nell'esercizio considerato il numero di nuove quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa risulti superiore a 150, la Regione porta il suo contributo a due volte e mezza l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.

Se l'aumento del numero delle quote, come sopra determinato, è superiore a 250, la Regione porta il suo contributo a tre volte l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata, presentata all'assessorato regionale all'artigianato, sulla base dei medesimi documenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Qualora le cooperative artigiane di garanzia subiscono perdite in conseguenza della insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 5 può essere rinnovato entro il limite del trenta per cento della perdita sofferta da ciascuna cooperativa.

Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente entro il 30 giugno e devono essere corredate da una documentazione idonea atta a provare l'irrecuperabilità della partita che ha dato origine alla insolvenza.

Art. 7.

Il contributo in conto interessi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 può essere concesso in ragione del cinque per cento annuo a favore degli artigiani soci della cooperativa e per operazioni di esercizio dalla stessa garantite.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione può essere concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura del cinque per cento annua.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo le cooperative artigiane di garanzia devono produrre all'assessorato regionale all'artigianato apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

1) estratto delle deliberazioni dei consigli di amministrazione da cui risulti la concessione di garanzia a favore dei soci interessati;

2) copia della concessione da parte dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

3) copia del versamento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri enti.

Art. 8.

I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato e previo parere consultivo della commissione consiliare competente, che lo esprimerà entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 9.

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, devono uniformare i propri statuti alle prescrizioni della legge medesima.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze previste dalla presente legge e calcolati per l'anno 1975 in lire 50 milioni, si fa fronte con i fondi previsti al cap. 1510.

Per gli anni successivi i fondi necessari per il finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge saranno stanziati con la stessa legge approvativa di bilancio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 maggio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 39.

Norme sulla utilizzazione del territorio a scopo turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* **n. 21** *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 4 dello statuto regionale e fino a quando non sarà stato approvato il piano regionale di assetto del territorio (P.R.A.T.) e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, la valorizzazione turistica della regione Molise avverrà per aree omogenee e attraverso i piani di cui al successivo art. 2.

Sono aree omogenee la fascia litoranea e le zone di montagna ricadenti nei comprensori previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, delimitati dal primo piano di coordinamento degli interventi pubblici del Mezzogiorno e approvati dal C.I.R. Gli stessi comprensori, su richiesta motivata dei comuni interessati al consiglio regionale, possono essere estesi a zone contermini caratterizzate da continuità di interessi di natura prevalentemente turistica.

Art. 2.

La valorizzazione di tali aree avviene mediante piani di intervento organico adottato dai consigli dei comuni, dei consorzi di comuni o delle comunità montane, ed approvati dalla giunta regionale d'intesa con la commissione competente.

Fino a quando non sarà stato approvato il P.R.A.T., la redazione dei piani di valorizzazione di cui al comma precedente, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla giunta regionale, la quale si pronuncerà, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni e modificazioni, sulla delimitazione territoriale e sugli obiettivi perseguiti dal piano, esposti nella domanda di autorizzazione a procedere alla redazione del piano stesso.

Art. 3.

I piani di cui al precedente articolo devono contenere tra l'altro:

il calcolo economico della redditività convenzionale;

l'analisi documentata della domanda e dell'offerta;

la verifica della coerenza tra risorse turistiche dell'area oggetto di intervento e la prevedibile espansione della domanda, gli interventi da effettuare, gli effetti di carattere economico e sociale sulla zona e sulla Regione;

gli standards di utilizzazione ottimali in relazione alle risorse disponibili;

gli interventi positivi (rimboschimenti e ripopolamenti faunistici) per valorizzare le risorse stesse;

la quota territoriale riservata alle iniziative locali, che non può essere inferiore ad un terzo della superficie destinata allo sviluppo con strutture specifiche;

programma e costo dei servizi collettivi adeguati all'iniziativa, con l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e manutenzione, con allegato schema di convenzione.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del P.R.A.T., sono vietate costruzioni di residenze e di impianti di risalita:

a) entro cento metri dalle rive dei corsi d'acqua permanenti, dei laghi naturali o artificiali e del mare, per i comuni ancora privi di strumento urbanistico;

b) lungo percorsi viari o pedonali, in corrispondenza di panoramiche ed entro un cono visuale verticale da meno di 30° a più 30° e comunque fino alla distanza di cento metri.

Sono inoltre vietati:

1) l'immissione di acque di rifiuto nei corsi di acqua, se prima non depurate opportunamente;

2) costruzioni con altezza media dei fronti superiore a metri 10.

Possono essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di impianti pubblici e di uso ed interesse pubblico. L'autorizzazione e accordata dal sindaco su conforme deliberazione del consiglio comunale previo nulla osta della giunta regionale, sentita la soprintendenza ai monumenti.

Art. 5.

La Regione, al fine di facilitare l'elaborazione dei piani previsti dal precedente art. 2, eroga contributi a favore degli enti abilitati a proporli, nella misura non superiore al 70 per cento della spesa effettiva e con modalità e termini che fisserà la giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Le iniziative, pubbliche e private, sono ammesse ai benefici previsti dalla legislazione regionale solo se in armonia con i piani di cui alla presente legge.

Art. 6.

Nell'ambito di una o più aree omogenee caratterizzate da flora o faune tipiche possono essere istituite riserve naturali attrezzate, secondo progetti di organizzazione che prevedano iniziative economiche entro limiti compatibili con la conservazione ed il potenziamento del patrimonio ambientale delle riserve stesse.

La proposta di istituzione, oltre che dalla Regione in sede di piano di assetto del territorio o di sviluppo, può essere fatta alla Regione dalle comunità montane o dai comuni.

L'istituzione è effettuata con decreto del presidente della giunta su deliberazione del consiglio regionale e sentita l'apposita commissione composta:

dagli assessori regionali all'agricoltura e foreste, all'urbanistica, al turismo;

dai sindaci dei comuni interessati;

dal presidente della comunità montana nel cui ambito ricade la riserva proposta;

dal presidente della provincia o suo delegato;

e integrata:

dal direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, per le aree limitrofe al Parco stesso;

da tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

La commissione è presieduta dal presidente della giunta o dall'assessore delegato.

Art. 7.

La comunità montana organizza e gestisce la riserva naturale attrezzata ricadente nel proprio territorio secondo un regolamento che sottopone all'approvazione della giunta regionale entro sessanta giorni dal decreto di istituzione di cui al precedente articolo.

La Regione concorre fino al 50 per cento delle spese di gestione, mentre sono a suo totale carico quelle riferite agli interventi positivi, rimboschimenti, sistemazione idraulica e forestale, ripopolamento faunistico, infrastrutture, servizi collettivi di carattere pubblico, rimborso ai comuni per eventuale mancata utilizzazione di pascoli, tagli boschivi, ecc., purché previsti nel progetto di organizzazione di cui al primo comma del precedente art. 6, adottato dalla comunità montana e approvato dalla giunta regionale, e sempre che allo stesso titolo non intervenga lo Stato o altra amministrazione pubblica, nel qual caso l'intervento della Regione potrà essere solo integrativo.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 della presente legge, calcolati per l'anno 1975 in complessive L. 5.500.000, si fa fronte con parte del gettito del contributo statale previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1975 vengono istituiti al titolo 1°, sezione V, rubrica VI, i seguenti due nuovi capitoli di spesa:

Cap. 1152. — Contributo ad enti per l'elaborazione dei piani sull'utilizzazione del territorio (art. 5) con una dotazione di L. 5.000.000;

Cap. 1153. — Contributi regionali nelle spese di gestione di riserve attrezzate (art. 7) con una dotazione di L. 500.000, con la corrispondente riduzione della somma di L. 5.500.000 a carico del cap. 1200 del bilancio 1975.

Gli oneri degli anni successivi saranno previsti con l'apposita legge approvativa del bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 30 maggio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. 40.

Note di variazione al bilancio 1975 nei settori interessanti l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge.

Per effetto di tali variazioni, lo stato di previsione delle entrate dell'esercizio finanziario regionale 1975, viene determinato in complessive L. 56.848.025.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella « B » annessa alla presente legge.

Per effetto di tali variazioni lo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario regionale 1975, viene determinato in complessive L. 56.848.025.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 31 maggio 1975

D'UVA

TABELLA *A*

(Voci in ordine di riferimento: Cap. n. - Denominazione - Previsione iniziale - Variazione + o — - Previsione definitiva).

105 - Contributo statale per provvedimenti urgenti della zootecnia (legge 18 aprile 1974, n. 118) - 270.000.000 - + 1.166.400.000 - 1.436.400.000.

107 - Contributo per il pagamento di interessi sui mutui di miglioramento fondiari, erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 - — - + 600.000.000 - 600.000.000.

108 - Contributo dello Stato per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di conduzione - — - + 720.000.000 - 720.000.000.

110 - Contributo dello Stato ai sensi della legge 7 agosto 1973, n. 512 - 2.489.215.000 - — 49.215.000 - due miliardi e 440.000.000.

Totali: 3.636.215.000 - + 2.960.185.000 - 6.596.400.000.

TABELLA *B*

(Voci in ordine di riferimento: Cap. n. - Denominazione - Previsione iniziale - Variazione + o — - Previsione definitiva).

1330 - Spese per provvedere al ripristino della efficienza delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario - 550.000.000 - — 500.000.000 - 50.000.000.

1350 - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiari contratti dalle aziende agricole singole o associate per il miglioramento e l'ammodernamento per le strutture aziendali, comprese le opere di costruzione, riattamento, ammodernamento di case coloniche (legge 27 ottobre 1966, n. 910) - 100.000.000 - + 500.000.000 - 600.000.000.

1390 - Contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti (legge regionale 27 agosto 1973, n. 20) - 1.800.000.000 - + 1.873.785.000 - 3.673.785.000.

1400 - Spese per l'assistenza tecnica e l'attività dimostrativa didattico-educativa per diffondere i sistemi razionali di coltivazione (art. 1 legge 4 agosto 1971, n. 592) - 30.000.000 - + 10.000.000 - 40.000.000.

1410 - Spese per la fitopatologia (legge regionale 14 maggio 1974, n. 6) - 100.000.000 - + 20.000.000 - 120.000.000.

1420 - Contributi, concorsi e sussidi per promuovere il miglioramento ed il potenziamento delle coltivazioni erboree (art. 1 legge 4 agosto 1971, n. 592) - 400.000.000 - — 200.000.000 - 200.000.000.

1430 - Contributi diretti allo sviluppo di culture specifiche (legge regionale 13 gennaio 1973, n. 23 e 8 agosto 1974, n. 8) - 200.000.000 - + 100.000.000 - 300.000.000.

1440 - Concorsi sugli interessi nei prestiti d'esercizio concessi da istituti ed enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole ed alle cooperative di trasformazione e commercializzazione (leggi regionali 27 ottobre 1972 n. 19 e 3 agosto 1973 n. 15) - 400.000.000 - + 320.000.000 - 720.000.000.

1470 - Concorso nelle spese di gestione, l'organizzazione degli allevatori e concessione alle stesse di sovvenzione sussidi per la realizzazione di iniziative per l'incremento ed il miglioramento delle produzioni zootecniche, per la tenuta dei libri genealogici ed il controllo funzionale (leggi regionali 8 novembre 1972, n. 62 e 3 agosto 1974, n. 16) - 75.000.000 - + 25.000.000 - 100.000.000.

1480 - Provvedimenti a favore della zootecnia (leggi regionali 18 novembre 1972, n. 6, 3 agosto 1973, n. 16 ed 8 agosto 1974, n. 9) - 720.000.000 - + 357.300.000 - 1.077.300.000.

1482 - Contributi alle aziende zootecniche singole o associate per concorsi negli interessi sui prestiti di esercizio (legge 18 aprile 1974, n. 119 e legge regionale 8 agosto 1974) - — - + 239.400.000 - 239.400.000.

1484 - Contributi alle aziende zootecniche singole o associate nelle spese di gestione (legge 18 aprile 1974, n. 118 e legge regionale 8 agosto 1974, n. 9) - — - + 119.700.000 - 119.700.000.

1490 - Contributo all'Ente regionale di sviluppo in agricoltura - 500.000.000 - + 95.000.000 - 595.000.000.

Totali: 4.875.000.000 - + 2.960.185.000 - 7.835.185.000.

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. 41.

Interventi a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise concede alle imprese artigiane operanti nell'ambito del proprio territorio, per i fini e con le modalità previsti nei successivi articoli, contributi in conto capitale e contributi in conto interessi entro i limiti degli stanziamenti all'uopo annualmente disposti.

Art. 2.

I contributi in conto capitale di cui all'articolo precedente sono concessi alle imprese artigiane, sia singole che organizzate in forme associative, iscritte negli albi provinciali istituiti con legge 25 luglio 1956, n. 860, per una o più delle seguenti iniziative:

acquisto di immobili (terreni ed edifici) per la installazione di nuovi laboratori e per l'ampliamento di quelli esistenti;

acquisto e locazione di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;

costituzione e funzionamento di uffici, laboratori e servizi per ricerche tecnologiche, economiche e di mercato;

allacci elettrici, di gas combustibili e simili, per insediamenti da realizzare o da ammodernare;

realizzazione di opere e installazione di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali e delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alla salvaguardia dell'ambiente;

tutela e valorizzazione dell'artigianato che abbia prerogative artistiche e caratteristiche regionali.

Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge quelle imprese che possono godere del contributo in conto capitale previsto dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 3.

I contributi in conto interessi di cui all'art. 1 sono concessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, iscritti negli albi provinciali istituiti con legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati all'impianto, all'ampliamento e allo ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Non è ammesso al contributo interessi il mutuo destinato a finanziare la parte di spesa per la quale sia stato concesso un contributo a carico della Regione o di altro ente.

Art. 4.

La Regione concede alle imprese artigiane contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione e il riattamento di case di abitazione annesse al laboratorio.

Concede, inoltre, contributi alle imprese artigiane singole od associate per la costruzione di locali, annessi al laboratorio di produzione, per piccole mostre di esposizione dei loro prodotti.

Art. 5.

L'importo del contributo in conto capitale è fissato nella misura del 30 per cento della spesa di investimento che sarà ritenuta ammissibile dalla Regione.

Il contributo regionale, di cui al precedente comma, è elevato al 40 per cento in favore delle imprese cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e di imprese comunque associate.

Non è ammessa al contributo la spesa o la parte della medesima per la quale sia stato concesso un contributo dello stesso tipo a carico di altro ente.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa e di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammissibile dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo. Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all'art. 3 è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 lu-

glio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

I rapporti tra la Regione e la Cassa sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

Le domande di concessione dei benefici in conto capitale di cui alla presente legge debbono essere dirette al presidente della giunta regionale, corredate del progetto tecnico, del piano finanziario e di una relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento.

La giunta regionale, dopo l'espletamento dell'istruttoria preliminare da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato e l'espressione di parere da parte dei propri uffici tecnici, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare delibera la concessione dei contributi in conto capitale e le modalità di erogazione dei medesimi sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti annualmente dal consiglio.

Alla vigilanza sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede la giunta regionale attraverso i suoi uffici tecnici.

I contributi utilizzati in difformità del progetto tecnico approvato e delle modalità stabilite dalla giunta regionale sono revocati con deliberazione della stessa giunta regionale, su relazione degli uffici tecnici della Regione e previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 9.

Le imprese assegnatarie dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge sono tenute, a decorrere dalla data di emissione del relativo decreto di concessione, a non trasferire la propria sede fuori del territorio della Regione e a destinare gli immobili, i macchinari, le attrezzature e le opere, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, agli scopi per i quali i contributi medesimi sono stati conferiti.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma si applica il disposto del comma terzo dell'art. 8.

Art. 10.

Le imprese artigiane che abbiano fruito delle provvidenze di cui alla presente legge possono essere ammesse al beneficio di ulteriori contributi alle seguenti condizioni:

che, al momento, siano utilizzati i macchinari e le attrezzature ammesse al precedente contributo;

che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi allo acquisto dei macchinari e delle attrezzature ammesse al precedente contributo.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, calcolati in L. 1.130.000.000 si farà fronte: per L. 630.000.000 con i fondi disponibili al cap. 3355 del bilancio di previsione 1974 ed utilizzabili ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per L. 500.000.000 con parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese derivanti alla Regione per effetto dell'art. 2 della presente legge, calcolate presuntivamente in L. 730.000.000, sono poste a carico del cap. 3355 del bilancio 1974 per L. 630.000.000 e per la differenza di L. 100.000.000 viene istituito il nuovo cap. 1502: «Contributi in conto capitale alle aziende artigiane singole o associate per le iniziative previste dall'art. 2 della presente legge».

Le spese derivanti alla Regione per effetto dell'art. 4, calcolate in L. 100.000.000, vengono poste a carico del nuovo cap. 1503: «Contributi in c/capitale alle imprese artigiane sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione e il riattamento di case di abitazione al laboratorio di cui all'art. 4 della presente legge».

Le spese derivanti alla Regione per effetto dell'art. 6, calcolate in presunte L. 300.000.000, vengono poste a carico del nuovo cap. 1498: «Conferimento della Regione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685».

Per effetto dell'iscrizione dei tre nuovi capitoli descritti nei commi precedenti, viene eliminata la previsione di spesa di L. 500.000.000, di cui al cap. 1500.

Le somme stanziate e non impegnate nell'esercizio al quale si riferiscono, potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi.

Per gli anni seguenti le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziate con parte dei fondi che verranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 31 maggio 1975

D'UVA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1975, n. **42**.

Contributo annuo alla delegazione regionale dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra di Campobasso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 31 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione istituisce un fondo regionale annuo di lire 8 milioni, da erogare come contributo alla delegazione regionale dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra di Campobasso.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo che precede sarà corrisposto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, alla delegazione regionale dell'A.N.M.I.G. di Campobasso, che lo ripartirà tra le sezioni dipendenti in proporzione al numero dei rispettivi iscritti, per contribuire al conseguimento degli scopi previsti dallo statuto sociale dell'A.N.M.I.G., ed in particolare:

a) per incrementare l'attività assistenziale delle tre sezioni, soprattutto dei soci più bisognosi;

b) per promuovere iniziative atte a solennizzare le più significative ricorrenze patriottiche, essendo esse rivolte ad esaltare le pagine più gloriose della storia nazionale;

c) per svolgere l'assistenza scolastica a favore dei figli od orfani dei propri soci che nel corso dell'anno scolastico si rendono meritevoli per profitto negli studi;

d) per ogni altra attività promozionale sul piano sociale e culturale, nonchè per l'adeguamento delle attuali strutture organizzative della delegazione regionale e delle singole sezioni.

Art. 3.

La delegazione regionale dell'A.N.M.I.G. deve presentare, entro il 31 marzo, alla giunta regionale il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, approvato dal comitato regionale della stessa Associazione

Nella prima applicazione della presente legge il termine di cui al primo comma è fissato alla data del 30 ottobre.

La giunta regionale, qualora riscontri difformità rispetto agli scopi ed alle finalità della presente legge invita gli organi responsabili dell'A.N.M.I.G. a rettificare il programma annuale di attività.

Art. 4.

Per l'anno 1975 all'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante il prelievo della somma di lire 8 milioni dallo stanziamento iscritto al capitolo di spesa 970 del bilancio regionale del 1975.

Per gli anni successivi sarà istituito nel bilancio regionale, parte corrente, il seguente capitolo di spesa: « Contributo alla delegazione regionale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di Campobasso », con lo stanziamento di lire 8 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 33 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 31 maggio 1975

D'UVA

(3732)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **43**.

Rendiconto consuntivo della regione Molise per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **44**.

Rendiconto consuntivo della regione Molise per l'esercizio 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1975, n. **45**.

Interventi per la commercializzazione dei prodotti agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione molise promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando la esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, dell'ente di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati.

A tal fine concede un concorso sugli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli al tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Di detto tasso il 5% graverà a carico dei sopracitati enti e la differenza a carico della Regione.

La Regione stipula apposita convenzione con istituti ed enti che esercitano il credito agrario.

Art. 2.

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario, di cui all'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'espletamento delle procedure di riscossione coattiva.

Detti istituti sono autorizzati ad operare, una volta, all'atto della prima amministrazione, sull'importo dei prestiti la trattenuta dello 0,20% da versare al fondo interbancario a garanzia.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 devono essere presentate all'assessorato all'agricoltura, il quale, dopo averle fatte istruire dagli organi tecnici della Regione, le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale.

Il presidente, su conforme deliberazione di quest'ultima, emetterà il nulla osta per la concessione dei prestiti.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in lire 200.000.000 per l'esercizio in corso, faranno carico al cap. 1440 del bilancio regionale di previsione per il 1975.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 giugno 1975

D'UVA

(3733)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1975, n. **46**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, concernente: « Interventi per l'attuazione del diritto allo studio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 16 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 13 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, dopo il terzo comma, vengono inseriti i seguenti capoversi:

« Sino all'entrata in funzione dei distretti scolastici, le richieste di cui al primo comma dell'art. 6 dei consigli di circolo e di istituto, nonchè quelle dei comuni vanno indirizzate direttamente alla giunta regionale.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo è prorogata per l'anno scolastico 1975-76 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 dicembre 1975

D'UVA

(3734)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1975, n. **81.**

Elenco della fauna selvatica e disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della fauna selvatica, è istituito il regime di caccia controllata gratuita per i titolari di licenza di caccia, su tutto il territorio della Regione, con le limitazioni previste dalla presente legge e dalle disposizioni legislative in materia di caccia.

Art. 2.

L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:

A) *Selvaggina stanziale*:

1) mammiferi:

capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, faina, lepre comune, nutria o castorino, volpe;

2) uccelli:

coturnice, fagiano comune, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, passero (i), pernice rossa, starna e taccola.

B) *Selvaggina migratoria*:

alaudidi (gli), averle (le), cesena, colombaccio, colombella, culbianco, fringuello, frosone, peppola, pispola, prispolone, quaglia, storno, strillozzo, tordela, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, verdone;

(palmipedi):

alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, marangone, marzaiola, mestolone, morette (le), moriglione, oche (le);

(trampolieri):

albastrello, beccaccia, beccaccino, chiurli (i), combattente, croccolone, frullino, gallinella d'acqua, pavoncella, pettegola, pittime (le), pivieri (i), porciglione, totano, voltolino.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può decretare inclusioni od esclusioni di specie di selvaggina.

Art. 3.

Per poter esercitare la caccia sul territorio regionale il cacciatore dovrà essere munito, oltrechè dei documenti previsti dalle vigenti leggi, dell'appostio tesserino nominativo regionale, di cui all'accluso modello (allegato *A*), predisposto a cura dei comitati provinciali della caccia e rilasciato al costo di lire 300.

Per nessuna ragione ed a qualunque titolo è ammesso il rilascio gratuito del tesserino, o la maggiorazione del costo.

Il tesserino è strettamente personale e contiene, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) le giornate di caccia;

b) le norme per l'uso;

c) le regioni nelle quali è considerato valido e condizioni di validità.

Per il rilascio del tesserino sono stabilite le seguenti norme:

1) il cacciatore dovrà farne richiesta ai comitati provinciali della caccia od alle associazioni venatorie previa presentazione del porto d'armi per uso di caccia e della ricevuta di versamento della tassa annuale. Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione, comprovante il ritiro del tesserino stesso. In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tali elementi verranno riportati sul libretto di riconoscimento del porto d'armi;

2) il cacciatore ha l'obbligo di annullare in modo indelebile la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio.

Art. 4.

I cacciatori non residenti nel Lazio per i quali il tesserino regionale non è dichiarato valido, in regime di reciprocità, anche per il territorio della regione Lazio, possono ottenere il rilascio del tesserino solo se in possesso e dietro presentazione del tesserino valido nella provincia di residenza, quando ivi prescritto.

Il cacciatore non residente nel Lazio in possesso di tesserino valido nella propria provincia deve esibirlo ad ogni richiesta degli agenti unitamente a quello valido per il Lazio. La mancata esibizione del tesserino valido nella provincia di residenza equivale alla mancata esibizione del tesserino valido per il Lazio.

Le giornate di caccia effettuate in altra regione sono considerate compiute nel territorio della regione Lazio.

Art. 5.

L'esercizio della caccia è consentito dall'ultima domenica di agosto 1975 al 31 marzo dell'anno successivo, limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, salvo le seguenti eccezioni:

1) dall'ultima domenica di agosto alla penultima domenica di settembre 1975, l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria di cui all'art. 2, lettera *B*), è consentito nella sola giornata di domenica;

2) la caccia alla selvaggina stanziale di cui all'art. 2, lettera *A*), è consentita dalla penultima domenica di settembre 1975 al 1° gennaio dell'anno successivo;

3) la caccia alla coturnice è consentita dalla seconda domenica di ottobre 1975;

4) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1975;

5) la caccia al cinghiale, al maschio del cervo e del daino, è consentita dal 1° novembre 1975 al 31 gennaio dell'anno successivo nei modi che verranno indicati dai comitati provinciali della caccia nei rispettivi calendari venatori annuali;

6) la caccia al friguello, germano o folaga, è consentita fino al 28 febbraio 1976; al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi e passeri nonchè ai palmipedi e trampolieri di cui all'art. 2, lettera *B*) fino al 31 marzo 1976;

7) l'esercizio della caccia vagante, anche con l'uso del cane da ferma, è consentito dal 2 gennaio al 31 marzo 1976, esclusivamente nelle paludi, stagni, prati marcitori e lungo i laghi, corsi dei fiumi e sul litorale marino su una fascia di 2.000 metri dal battente d'onda, escluse le zone con colture in atto;

8) l'esercizio della caccia a cavallo con cani da seguito, con l'espresso divieto dell'impiego di armi da fuoco, potrà essere autorizzato dal presidente della giunta, sentiti i presidenti dei comitati provinciali della caccia, dal 1° ottobre 1975 al 31 marzo dell'anno successivo;

9) è vietato esercitare la caccia, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale nonchè l'abbattimento della beccaccia e della lepre alla posta serale e mattutina. E' del pari vietata la caccia con il fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore;

10) è vietato l'uso di fucile a canna liscia con bocca da fuoco di diametro superiore al calibro 12, di tutte le armi ad aria compressa o a gas, nonchè della carabina calibro 22.

E' data facoltà ai presidenti dei comitati provinciali della caccia, sentito il comitato stesso, di vietare l'esercizio della caccia vagante, anche con l'uso del cane, dall'ultima domenica di agosto alla penultima domenica di settembre e successivamente al 1° gennaio 1976.

L'accesso e l'allontanamento definitivo dagli appostamenti deve avvenire con il fucile scarico.

E' data, altresì, facoltà ai presidenti dei comitati provinciali della caccia, sentito il comitato stesso, di consentire in aree determinate la caccia vagante, anche con l'uso del cane, dalla ultima domenica di agosto alla penultima domenica di settembre, limitatamente ai tre giorni alla settimana previsti dal primo comma del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi, può apportare variazioni, per comprovate esigenze ai tempi ed ai modi di caccia previsti nel presente articolo.

Art. 6.

E' consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento di non più di un capo di:

capriolo, cervo, daino, donnola, faina, nutria o castorino;

e di non più di tre capi di: coturnice, fagiano comune, lepre comune, pernice rossa e starna, di cui una sola lepre e non più di due starne.

Il cinghiale ed il coniglio selvatico possono essere abbattuti senza limitazione di capi.

Art. 7.

Le limitazioni di tempo di cui alla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.

Art. 8.

E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati.

Il presidente del comitato provinciale della caccia, sentito il consiglio stesso, può autorizzare, per particolari esigenze ed a persone nominativamente designate, la collocazione dei bocconi avvelenati in determinate località e con l'osservanza delle seguenti norme:

a) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;

b) deve essere tenuta nota esatta del numero e del punto ove siano collocati i bocconi avvelenati.

Art. 9.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, sentito il comitato stesso, possono costituire, su richiesta delle associazioni venatorie, delle speciali zone di addestramento per i cani da caccia di estensione non superiore a 500 ettari, affidandone la gestione all'associazione richiedente.

In tali zone oltre all'addestramento dei cani, possono essere effettuate gare con selvatico abbattuto anche in tempo di chiusura dell'esercizio venatorio, semprechè tali prove vengano effettuate su selvaggina di allevamento.

Art. 10.

Per l'incremento naturale, la protezione delle specie selvatiche rarefatte od in via di estinzione, dei ceppi residui delle specie autoctone nonchè per la tutela dell'ambiente naturale, è data facoltà ai comitati provinciali della caccia di costituire per la stagione venatoria 1975-76, nel territorio delle rispettive province, zone da adibire alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, nelle quali è vietata ogni forma di attività venatoria. Tali zone non devono essere superiori ad ettari 1.000 e dovranno essere delimitate con apposite tabelle perimetrali, a cura dei comitati provinciali della caccia territorialmente interessati, ferme restando le disposizioni relative alla distanza di cui all'art. 64, secondo comma, del vigente testo unico sulla caccia.

Art. 11.

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, la vigilanza all'applicazione della presente legge, a norma degli articoli 68 e 69 del vigente testo unico sulla caccia, resta affidata agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie venatorie dei comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate ed a determinate specie, nei casi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamità.

Art. 13.

I presidenti dei comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del comitato, pubblicano entro il 1° luglio 1975 il calendario venatorio della provincia, relativo alla intera annata venatoria.

Art. 14.

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna, di zone di ripopolamento e cattura, ecc.), viene prevista una spesa di lire 200 milioni.

La giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Tale ripartizione viene effettuata dalla giunta stèssa con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per i comitati provinciali della caccia, in relazione alla importanza faunistica del territorio, intesa come quantità ed estensione di oasi di protezione e rifugio della fauna o di zone di ripopolamento e cattura, ed alla superficie delle zone destinate, alla data di apertura della caccia, alla protezione ed alla riproduzione della fauna selvatica che necessita di particolare vigilanza;

b) per le associazioni venatorie legalmente riconosciute, in relazione:

1) al numero dei soci iscritti al 31 dicembre 1975 (30 per cento del contributo);

2) alle attività promosse per la realizzazione delle finalità previste dalla presente legge (40 per cento del contributo);

3) al numero delle guardie giurate che ogni associazione dichiara, sia alla Regione che ai singoli comitati provinciali della caccia, di poter fare operare, dalla data del 31 agosto 1975, anche in collaborazione con i comitati stessi, per il potenziamento dei servizi di vigilanza (30 per cento del contributo).

All'onere di 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 1963 (punto 5) del bilancio di previsione per l'anno 1975 ed iscrizione della somma stessa al cap. 1760 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: «Contributi da erogare ai comitati provinciali della caccia, alle associazioni venatorie al fine di assicurare un'efficiente protezione e salvaguardia dei valori naturali ed ambientali in regime di caccia controllata».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con i propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 dicembre 1975

PALLESCHI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 dicembre 1975.

(3696)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760870)